

## **Il giorno 29 aprile 2004 in Roma**

**Tra**

- **A.N.A.D. , Associazione Nazionale Agenzie Distribuzione Depliant rappresentata dal Presidente in carica Sig. Danilo Tosi;**

**e**

- **il CLACS CISL Nazionale rappresentato dal Segretario Generale Sig. Paolo Tesi e dal Segretario Nazionale Sig. Sergio Piermattei;**
- **il SIMOP CLACS CISL rappresentato dal Segretario Generale Sig. Michele Giordano;**

**premesse**

- che le parti concordano sulla natura autonoma e non subordinata delle prestazioni di lavoro degli operatori adibiti alla distribuzione di materiale pubblicitario ed ai lavoratori delle aziende del terziario operanti nel settore del Marketing Operativo che rientrano nei profili professionali riconosciuti dal presente accordo, con particolare riguardo alla distribuzione "door to door" di materiale pubblicitario;
- che le parti concordano altresì sul fatto che le modalità con le quali tali prestazioni vengono rese configurano la fattispecie della collaborazione a progetto, delle collaborazioni coordinate e continuative "minime" e delle prestazioni occasionali, come indicate e definite dalla Legge 30/03 del 14 Febbraio 2003 e dal Decreto Legislativo 276/03;
- che le norme più avanti indicate costituiscono l'insieme delle condizioni minime individuate dalle parti, ciascuna sulla base della propria autonoma valutazione e delle proprie distinte responsabilità contrattuali, per definire criteri certi ed oggettivi di individuazione della natura autonoma e non subordinata delle prestazioni di cui al presente accordo;

**è stato convenuto quanto segue:**

### **Art.1**

#### **DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori che, con le modalità e nei termini più avanti specificati, prestano la propria attività, in qualità di operatori addetti alla distribuzione "door to door" o similari di materiale pubblicitario e ai lavoratori delle aziende del terziario operanti nel settore del marketing operativo che rientrano nei profili professionali riconosciuti dal presente accordo e che instaurano con le aziende di distribuzione pubblicitaria, anche se cooperative, contratti di Collaborazione a progetto, di Collaborazione Coordinata e Continuativa ed occasionali .

Con il contratto di parasubordinazione (nota: è propria solo della Collaborazione a progetto o della Collaborazione Coordinata e Continuativa "Minima") una parte, di seguito definita prestatore si obbliga, mediante corrispettivo, a compiere prestazioni di opere o servizi per la realizzazione di un progetto, programma e fase di esso a favore di un soggetto di seguito definito committente, svolgendo la propria attività conformemente ad obiettivi assegnati, con autonomia e modalità esecutive proprie, agendo anche per il miglior funzionamento dell'attività d'impresa.

Il presente accordo si applica, pertanto, ai rapporti di lavoro parasubordinato instaurati nell'ambito delle attività svolte dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ivi compresi i contratti a carattere occasionale.

Di conseguenza in termini di organizzazione aziendale ed a titolo esemplificativo, i caratteri distintivi fra lavoro subordinato, lavoro parasubordinato ed autonomo possono essere sintetizzati nella seguente Tabella.

<b>REQUISITI</b>	<b>LAVORATORE SUBORDINATO</b>	<b>PARA-SUBORDINATO</b>	<b>LAVORATORE AUTONOMO</b>
formulazione degli incarichi	dettagliata	per obiettivi	per risultato
disponibilità di procedure esecutive dettagliate da parte di chi formula l'incarico	opportuna	non necessaria	assente
comandi e controlli diretti e continui	necessari in mancanza di procedure dettagliate	non necessari	assente
modalità esecutive proprie del prestatore	non opportune, se non per dettagli	necessarie	esclusive
conoscenza da parte del prestatore dell'organizzazione aziendale del committente	non necessaria	necessaria con riferimento all'obiettivo assegnato	non necessarie

## **Art.2 ELEMENTI CARATTERISTICI**

**Elementi caratteristici del rapporto parasubordinato sono:**

- La volontà manifestata dalle parti di voler accedere ad un rapporto di lavoro parasubordinato;
- L'autonomia della prestazione, intesa come mancanza di assoggettamento della esecuzione lavorativa al potere gerarchico del committente;
- Il non assoggettamento al potere disciplinare;
- Le modalità di predeterminazione del corrispettivo, che deve essere commisurato non alla quantità di lavoro prestato ma alla professionalità ed al risultato in base a quanto definito al successivo articolo 8.

**I rapporti con l'organizzazione del lavoro del committente devono risultare dal contratto e, in caso di variazioni, da successive comunicazioni.**

## **Art.3 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO**

Tra le Aziende e ciascun operatore dovrà essere stipulato per iscritto un contratto di collaborazione a progetto nel quale saranno indicati i seguenti elementi:

- oggetto, contenuto e modalità della prestazione;
- progetto o programma di lavoro o fase di esso a cui la collaborazione è riconducibile;
- coordinamento e rapporti con l'organizzazione del lavoro del committente;
- entità e criteri di determinazione del compenso;
- nominativo e qualifica del referente in azienda anche ai fini del D.Lgs. 19/9/94 n. 626;
- tempi e modalità - di norma mensili - di corresponsione del compenso;
- durata del rapporto e modalità di risoluzione. Dette modalità dovranno in ogni caso garantire la libertà e l'autonomia di scelta del prestatore.

A ciascun operatore dovrà essere consegnata copia del contratto sottoscritto nonché copia del presente accordo collettivo.

Qualora il rapporto di collaborazione avviato avesse una durata inferiore ai 30 giorni annui o ai cinquemila euro di compenso annuo, potrà essere instaurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "minima" senza la definizione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

All'atto della costituzione di ciascun rapporto di lavoro parasubordinato è compito del committente fornire copia del presente accordo al prestatore.

Quadrimestralmente i committenti comunicheranno all'Ente Bilaterale o all'Osservatorio, anche mediante supporti informatici o telematici, i dati riepilogativi riguardanti il numero dei rapporti di lavoro parasubordinato instaurati e le attività di utilizzo.

#### Nota a verbale

Le parti si danno atto che, ai soli fini disciplinati dalla presente intesa, non hanno inteso operare distinzioni o differenze tra le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le collaborazioni occasionali se non quelle disciplinate dalle normative di Legge o espressamente specificate.

#### **Art.4**

##### **MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Le modalità di esecuzione della prestazione sono determinate autonomamente dal prestatore, che, nell'espletamento della propria attività, sarà libero da vincoli d'orario, salvo che per gli aspetti funzionalmente collegati con la natura dell'incarico e compatibili con l'organizzazione aziendale del committente.

Quando la natura dell'incarico preveda la presenza del prestatore all'interno di un'unità produttiva o di un settore operativo, questi adotterà, nell'espletamento della propria attività, un orario non predeterminato e comunque con modalità compatibili con l'organizzazione aziendale ove presta la propria attività.

Indicazioni, informazioni e indirizzi di massima per il coordinamento dell'attività del prestatore con l'organizzazione aziendale possono essere fornite dal committente, anche nel corso del rapporto.

Il prestatore deve eseguire personalmente le opere ed i servizi richiesti per l'attuazione dell'oggetto del contratto, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

L'eventuale indisponibilità dell'operatore alla resa delle prestazioni concordate per ragioni oggettive od indipendenti dalla sua volontà, non darà titolo all'azienda per rescindere il contratto per inadempienza.

Nell'ambito della durata complessiva del rapporto l'operatore potrà riservarsi la facoltà di non effettuare, per un certo periodo, alcuna prestazione. La durata di tale periodo non potrà superare un dodicesimo della durata complessiva del rapporto.

Potranno essere concordati tra l'azienda ed il collaboratore eventuali rimborsi per recuperare le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

In luogo di detti rimborsi l'Azienda potrà mettere a disposizione del lavoratore strumenti, attrezzature o mezzi, anche di trasporto, utili a ridurre o eliminare tali spese.

#### **Art.5**

##### **DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO PARASUBORDINATO**

Il prestatore può assumere incarichi per più committenti, non deve diffondere notizie dell'attività svolta dal singolo committente ed alla relativa organizzazione, né compiere atti di pregiudizio degli stessi.

Nel caso di nuove necessità e tenuto conto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative le Aziende – prima di ricercare nuove collaborazioni – verificheranno la disponibilità degli operatori il cui rapporto si sia concluso positivamente.

#### **Art.6**

##### **DURATA**

La durata del contratto sarà commisurata AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DAL PROGETTO, DAL PROGRAMMA O DALLA FASE DI ESSO. DOVRA' COMUNQUE ESSERE INDICATO PER OGNI SINGOLO CONTRATTO SOTTOSCRITTO UN TERMINE DEFINITO O DEFINIBILE IN BASE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI.

## Art.7

### RECESSO

Il contratto di collaborazione si intende risolto alla scadenza definita o comunque al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso.

All'atto della sottoscrizione del contratto di Collaborazione a Progetto o di Collaborazione Coordinata e Continuativa "Minima" si potrà convenire fra le parti, anche in accordi a carattere territoriale, che una quota dei compensi, aggiuntiva rispetto a quella definita dai parametri del presente accordo, venga corrisposta al termine del rapporto.

A titolo di mera indicazione le parti individuano nel 3% (tre per cento) dei compensi lordi convenuti e corrisposti nel corso del rapporto di collaborazione, la misura minima di detta quota aggiuntiva.

Per i rapporti in essere si terranno in considerazione, a questo fine, i compensi corrisposti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

La presente quota di compensi aggiuntiva non si applica per le collaborazioni di natura occasionale.

Nel corso del rapporto ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta preventiva all'altra parte. La mancata comunicazione rende nullo il recesso. La durata del periodo di preavviso non potrà essere comunque inferiore ad un dodicesimo della durata della prestazione fino a quel momento realizzata per i rapporti fino ad un anno ed a trenta giorni per i rapporti di durata superiore all'anno.

Il preavviso non potrà essere superiore alla durata residua del rapporto.

Il periodo di preavviso può essere sostituito dalla relativa indennità.

Il preavviso non è dovuto quando il recesso è determinato da inadempimenti dell'altra parte.

## Art.8

### COMPENSO

#### a) DEFINIZIONI

1) Distributore di materiale pubblicitario: è colui che svolge l'incarico di recapitare, presso gli accessi insistenti in un determinato ambito territoriale, preventivamente determinato, il materiale pubblicitario affidatogli.

2) Materiale pubblicitario : prodotto cartaceo, composto di uno o più fogli, di contenuto pubblicitario o promozionale, in forma di depliant, volantino, campioni gratuiti o simili, di formato e peso comunemente utilizzati per questa forma di comunicazione e comunque non eccedente il peso di 200 grammi per esemplare.

3) Accesso: è la singola unità immobiliare considerata ai fini del recapito presso di essa di ogni forma di comunicazione di tipo cartaceo o altro. Per esempio: in uno stabile condominiale gli accessi sono costituiti dalle singole cassette postali che possono essere ubicate sia all'interno che all'esterno dello stabile.

4) Modalità di recapito: l'accesso è raggiunto tramite l'inserimento del materiale pubblicitario nelle cassette postali o, in mancanza di esse, tramite l'inserimento dello stesso sotto i portoni di ingresso prospicienti la pubblica via. Negli stabili condominiali, in presenza di cassette espressamente destinate alla pubblicità, l'accesso è raggiunto mediante l'inserimento in tali cassette di un numero di depliant pari alle unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale o, comunque, di un numero di depliant predeterminato dagli accordi aziendali.

5) Ambito territoriale: è la zona in cui l'incarico deve essere svolto. Il contratto collettivo fissa i principi per la determinazione di zone omogenee sotto il profilo della difficoltà e quindi della tempistica di raggiungimento degli accessi per il recapito del materiale pubblicitario.

#### b) TIPOLOGIE TERRITORIALI

Gli ambiti territoriali presso i quali si volge la prestazione del distributore sono riconducibili a tre tipologie distinte che tengono conto delle difficoltà crescenti che si incontrano nella distribuzione stessa e che sono così riassunte:

1) **FASCIA A**: aree urbane centrali o semiperiferiche ad alta e media densità abitativa.

- 2) FASCIA **B**: aree urbane periferiche a bassa densità abitativa.
- 3) FASCIA **C**: aree di difficile accessibilità: zone montane, estrema periferia, etc.

#### c) PARTE ECONOMICA

Le parti convengono che il compenso sarà commisurato al numero di accessi presso i quali recapitare il materiale pubblicitario.

Il compenso base non potrà essere inferiore ad Euro 1,95, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge, per ogni 100 recapiti effettuati in ambiti territoriali appartenenti alla FASCIA **A** secondo la classificazione degli ambiti territoriali di cui al punto b) del presente articolo.

Il compenso base così determinato sarà aumentato in virtù dei seguenti coefficienti:

- 1) moltiplicatore 1,2 per le distribuzioni da effettuarsi in ambiti territoriali di FASCIA **B** a norma del punto b) del presente articolo.
- 2) moltiplicatore 1,4 per le distribuzioni da effettuarsi in ambiti territoriali di FASCIA **C** a norma del punto b) del presente articolo.
- 3) moltiplicatore 1,5 per gli accessi per i quali è previsto il recapito contestuale di n.2 esemplari disgiunti di materiale pubblicitario, con aumento di un punto decimale del moltiplicatore per ogni esemplare da recapitarsi in aggiunta ai primi due; in ogni caso il numero di esemplari di materiale pubblicitario da recapitarsi disgiuntamente e contestualmente presso i singoli accessi non potrà essere superiore a 5. Tali aumenti non si applicheranno alla distribuzione congiunta e contestuale di esemplari diversi di materiale pubblicitario a condizione che i vari esemplari formino un corpo unico (anche con buste, cellofanature ,etc.) che non ecceda, in ogni caso, il peso di 200 grammi.

Quote economiche aggiuntive spetteranno solo in caso di raggiungimento del risultato finale pattuito ovvero proquota al raggiungimento degli obiettivi intermedi concordati, laddove previsto nella lettera di incarico, secondo quanto disposto dall'art. 3, del presente accordo.

- I contratti individuali dovranno essere stipulati in coerenza con gli obiettivi minimi sopra esposti e commisurati alla quantità e qualità del lavoro svolto in coerenza con quanto disposto dalla Legge 30/2003 del 14 Febbraio 2003 e dal Decreto Legislativo 276/03 ;

Dovranno fissare inoltre gli obiettivi e le modalità di svolgimento della prestazione a cui commisurare il compenso.

A livello di azienda possono essere definiti sistemi applicativi di quanto sopra, ivi comprese le remunerazioni ulteriori collegate al raggiungimento di obiettivi concordati.

#### Disposizione transitoria

I livelli economici sopra definiti saranno raggiunti gradualmente entro il 31/12/2005.

Entro 30 giorni dalla firma dell'accordo le parti si rincontreranno a livello regionale, estendendo l'invito anche alle Aziende non associate, per sottoscrivere accordi che, partendo dalla media dei compensi consolidata nel singolo territorio regionale, porti gradualmente all'applicazione a regime dell'accordo.

Le parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi, per verificare l'applicazione della presente norma transitoria.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti.

#### Nota a verbale

La presente parte economica si riferisce ai collaboratori che provvedono operativamente alla distribuzione del materiale pubblicitario.

Le parti si incontreranno successivamente per definire il trattamento di altre figure professionali esistenti nelle imprese e compatibili con la natura autonoma dei contratti che si vogliono disciplinare.

Le parti si potranno rincontrare, inoltre, nelle singole unità produttive per concordare elementi legati alla produttività e redditività del lavoro svolto nelle singole Aziende.

## Art.9

### INFORTUNIO, MALATTIA E MATERNITA'

Durante i periodi di infortunio malattia, per i quali il Collaboratore sarà tenuto ad inviare al Committente idonea certificazione scritta, le prestazioni contrattuali erogate dalle Aziende aderenti al presente Accordo sono sospese, fermi restando i limiti massimi di durata del rapporto e le coperture assicurative previste per Legge. Le Aziende committenti si riservano la facoltà di recedere dal contratto quando la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Per quanto riguarda la maternità, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del contratto individuale sarà prorogata per un periodo di 180 giorni, si applicano inoltre alla Collaboratrice le disposizioni contenute nel D.M. 04/04/2002.

Le aziende potranno concordare con i lavoratori, anche in accordi a carattere territoriale, e stipulare polizze assicurative o forme equivalenti IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE PER LEGGE per la copertura dei seguenti rischi di infortuni per cause di lavoro per un massimale di:

#### Fascia A:

- Euro 25.000 per morte;
- Euro 30.000 per invalidità permanente totale.

Fascia B: fascia A maggiorata del 30%.

Fascia C: fascia A maggiorata del 60%

Le parti si incontreranno per definire le modalità di realizzazione di interventi mutualistici per la copertura dell'indennità di malattia e forme di assistenza integrative.

## Art.10

### RAPPORTI ISTITUZIONALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

In appositi incontri, di norma con cadenza annuale, le parti firmatarie della presente intesa valuteranno l'andamento del settore, con particolare riguardo alle iniziative e modifiche legislative in grado di influire sul settore stesso.

A tal fine le Aziende forniranno al CLACS Nazionale i dati complessivi su:

- numero e tipologia delle collaborazioni attivate e cessate;
- tipologia dei servizi svolti;

## Art. 11

### APPORTI ORIGINALI DEL PRESTATORE

I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali, all'attività di creazione di programmi per elaboratori elettronici, come pure i diritti di utilizzazione economica riguardanti l'invenzione fatta in occasione della realizzazione dell'attività oggetto del contratto di collaborazione, purché non ne costituisca l'oggetto, spettano al prestatore.

Il committente ha diritto di prelazione, da esercitare entro due mesi dalla comunicazione, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinati di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, la prelazione decade.

## Art.12

### SICUREZZA SUL LAVORO

In conformità con le disposizioni del D.Lgs 626/95 le Aziende, all'atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, comunicheranno a ciascun operatore i nominativi dei responsabili cui fare riferimento in materia di sicurezza sul lavoro oltre che gli estremi del piano di valutazione dei rischi e le norme comportamentali in caso di emergenza.

Appositi incontri informativi potranno essere effettuati all'interno dei Centri tra i responsabili aziendali e i rappresentanti della organizzazione sindacale firmataria della presente intesa (SIMOP CLACS CISL).

### **Art.13**

#### **FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Le parti firmatarie della presente intesa concordano sulla opportunità di valutare la costituzione di un Fondo, in armonia con le vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare e/o integrativa e con la natura autonoma dei rapporti in questione.

La costituzione di detto Fondo, con il relativo regolamento, avverrà con atto separato sulla base dei seguenti principi:

- rotazione tra le parti firmatarie della carica di Presidente;
- affidamento della gestione del Fondo a professionisti ovvero a società indipendenti scelte di comune accordo;
- pariteticità nei versamenti.

### **Art.14**

#### **TUTELE E LIBERTA' SINDACALI**

Il prestatore non può essere discriminato per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua o di sesso.

Fermo restando quanto dichiarato in premessa e quanto stabilito dalle vigenti norme di legge, con particolare riguardo alla legge 20/05/70 n. 300, e senza pregiudizio di eventuali future disposizioni di legge, le parti concordano di riconoscere agli operatori i seguenti diritti sindacali:

- a) diritto di organizzarsi e di aderire ad Associazioni sindacali di settore, nonché ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare natura del rapporto;
- b) diritto di partecipare ad Assemblee indette dai Delegati Sindacali Aziendali, anche all'interno delle Aziende per un massimo di otto assemblee annuali.

L'organizzazione sindacale CLACS CISL potrà nominare i propri rappresentanti sindacali in ogni azienda in ragione di uno ogni cinquanta operatori (1 fino a 50 operatori), ai quali sarà consentito per l'espletamento del loro mandato di astenersi dall'offrire le prestazioni convenute per un massimo di dieci giorni per ciascun anno solare senza pregiudizi sulla validità e durata del contratto di collaborazione da essi sottoscritto.

Dietro presentazione di apposita delega le Aziende tratteranno dai compensi spettanti a ciascun operatore che ne faccia richiesta, e a titolo di contributo sindacale, la quota percentuale indicata nella delega stessa.

I relativi importi, saranno versati mensilmente alla Organizzazione Sindacale secondo le modalità da essa indicate.

### **Art.15**

#### **OSSERVATORIO**

Le parti concordano di costituire un Osservatorio bilaterale con compiti di verifica sull'applicazione del presente accordo in ambito nazionale e di monitoraggio delle situazioni contrattuali ed organizzative esistenti.

L'Osservatorio nascerà nell'anno 2004.

Tra i compiti dell'Osservatorio vi è anche quello di copertura economica ed organizzativa dei lavoratori nominati come Rappresentanti Sindacali di cui al precedente Art.14 per lo svolgimento dell'attività sindacale.

Dell'Osservatorio faranno parte due rappresentanti designati dalle Aziende firmatarie della presente intesa e da tre Rappresentanti designati dal CLACS CISL.

L'Ente Bilaterale "Osservatorio" verrà finanziato per i primi tre anni dall'Associazione ANAD con un finanziamento annuo che sarà progressivamente in aumento partendo dal 2004 con euro 50.000, 2005 euro 70.000 e 2006 euro 90.000. Questo per consentire un periodo di sperimentazione di questo contratto.

Il finanziamento avverrà con la raccolta dei fondi in ANAD con ripartizione della contribuzione in modo paritetico tra i Soci inserito nelle quote associative.

L'Osservatorio verrà formalmente costituito come "ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA" senza fine di lucro, attraverso la sua registrazione all'Ufficio del Registro entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente Accordo. A tale scopo, le parti predisporranno e sottoscriveranno un apposito Statuto che verrà a far parte integrante del presente Accordo Nazionale.

#### **Art.16**

### **FORMAZIONE E INFORMAZIONE PROFESSIONALE**

In caso di modifica dell'oggetto del contratto o delle modalità di esecuzione della prestazione, in riferimento a modifiche dell'organizzazione dell'impresa, il committente è tenuto a provvedere alla relativa formazione e/o aggiornamento del prestatore in coerenza con la sua funzione professionale.

Particolare cura sarà adottata da parte degli Enti Bilaterali, che le parti dovessero all'uopo costituire, nel far corrispondere le offerte formative alle esigenze espresse del mercato.

#### **Art.17**

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi, i quali abbiano individuato specifiche tipologie di collaborazione o di rapporti di lavoro parasubordinato in applicazione di preesistenti disposizioni di legge ovvero di carattere amministrativo.

#### **Art.18**

### **CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE E CERTIFICAZIONE**

Al fine di conseguire l'obiettivo di conferire efficacia concreta al meccanismo delineato nel precedente comma, le Parti si impegnano a sottoscrivere il presente accordo di fronte al Ministero del Lavoro.

Le parti concordano che le controversie siano preventivamente esaminate da una Commissione di Conciliazione ed Arbitrato, costituita da un rappresentante per ciascuna delle parti contraenti, presieduta dall'UPLMO o Giudice di pace della provincia di competenza. A parte verrà definito il regolamento per l'attività della Commissione Conciliazione ed Arbitrato.

#### **Nota a Verbale**

Le parti si rincontreranno qualora si verificassero sostanziali variazioni della disciplina oggetto del presente Accordo e/o l'emissione di circolari o l'approvazione di Decreti Attuativi inerenti la materia quali fra l'altro la certificazione dei contratti e le procedure di conciliazione.

#### **Art.19**

### **DECORRENZA, VALIDITÀ E DURATA**

La presente intesa decorre dal 29 aprile 2004 ed avrà validità e durata sino a disdetta di una delle parti da darsi nei modi di rito.

L'eventuale entrata in vigore di norme di legge e/o regolamentari in materia di lavoro autonomo, atipico e parasubordinato che comunque regolassero materie oggetto della presente intesa non ne provocherà la decadenza ipso jure, ma comporterà l'impegno delle parti di adeguare a dette norme le parti della presente intesa con esse configgenti ovvero non previste.

#### **Nota a verbale**

### **ADDETTI AL MARKETING OPERATIVO**

I profili professionali riconosciuti di cui alla premessa del presente accordo sono i seguenti:

#### **"Distributore di buoni sconto e materiale pubblicitario"**

E' l'addetto alla distribuzione porta a porta, a domicilio, in cassetta postale, mano a mano, di materiale illustrativo, messaggi pubblicitari, buoni sconto e campioni, indirizzati e non.

#### **"Preparatore di materiale pubblicitario"**



E' colui che svolge l'attività propedeutica a quella della distribuzione preparando, ad esempio, il materiale pubblicitario ed illustrativo, inserendolo in giornali e/o riviste gratuite o pieghevoli. Tale attività viene svolta nei locali dell'azienda o in strutture di altre aziende collegate o nel proprio domicilio.

**“Rifornitore, smistatore e coordinatore della squadra di distributori”**

E' l'addetto all'attività di rifornimento del materiale da distribuire alle squadre di operatori, nei casi in cui tale materiale sia particolarmente ingombrante, ovvero sia da distribuire in località difficili da raggiungere. L'attività viene svolta utilizzando automezzi dell'azienda ovvero di proprietà dell'operatore, a seconda della quantità di materiale da smistare per rifornire le squadre di distributori. Il rifornitore deve essere titolare di patente “B” e per l'espletamento dell'attività utilizza mezzi propri, o dell'azienda, o di terzi.

**“Programmatore e coordinatore”**

E' colui che in autonomia assegna il lavoro dei gruppi di distribuzione e raccoglie i risultati della giornata lavorativa degli addetti alla distribuzione. Utilizza mezzi propri, o dell'azienda o di terzi.

Il presente accordo si riferisce ai collaboratori che provvedono operativamente alla distribuzione del materiale pubblicitario.

LE PARTI SI RITROVERANNO SUCCESSIVAMENTE PER DEFINIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINARE L'ATTIVITA' DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI DEL MARKETING OPERATIVO QUALI:

**“In store promoter”**

Svolge l'insieme delle attività tendenti a migliorare la rotazione del prodotto informando e fidelizzando il consumatore, mediante il contatto diretto con i consumatori potenziali presenti nel punto vendita. Il suo compito consiste nel contattare il maggior numero di consumatori, allo scopo di presentare loro l'azienda che rappresenta e illustrare al meglio le caratteristiche dei prodotti e l'offerta promozionale in corso, confermando la scelta dell'acquisto, facendo conoscere e sperimentare la qualità del prodotto.

**“Merchandiser”**

E' la persona incaricata di applicare sul punto vendita le molteplici tecniche di merchandising, con l'obiettivo di garantire al consumatore la migliore esposizione dei prodotti nel rispetto di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta ed efficace comunicazione. Egli svolge, sul punto vendita, le seguenti attività:

- montaggio di strutture promozionali itineranti come banchi o stand;
- allestimento di floor stand e isole promozionali per esposizioni fuori banco;
- monitoraggio dei prezzi e del display;
- cura del display al fine di ottimizzarne l'esposizione, evitando le rotture di stock, migliorando la rotazione dei prodotti evitando la commercializzazione dei prodotti prossimi alla scadenza;

**“Addetto alla rilevazione – monitoraggio”**

E' la persona incaricata della rilevazione dei prezzi e di raccogliere le altre informazioni che riguardano i prodotti presenti in assortimento nel punto vendita (prezzo di vendita dei prodotti, presenza del prodotto al banco, misura dell'esposizione lineare, promozioni in atto).

**“Addetto al caricamento, alla gestione dello stock, alla compilazione di ordini”**

Effettua, per conto delle aziende produttrici, il servizio di gestione dei prodotti e cioè:

- prelevamento del prodotto al magazzino;
- corretta esposizione sui banchi di vendita;
- determinazione del fabbisogno del prodotto di reintegro, compilazione e trasmissione del relativo ordine;
- effettuazione degli inventari periodici.

Tale attività richiede una buona padronanza delle tecniche di merchandising e la capacità di applicarle al singolo punto vendita, nonché l'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei prodotti anche al rispetto del loro utilizzo stagionale.

**“Supervisor di attività esterna”**

E' il personale addetto al controllo dei risultati delle attività di marketing operativo, in coerenza con il mandato delle aziende ed in funzione degli obiettivi da raggiungere.

**“Addetto agli eventi speciali”**

Si tratta di personale specializzato addetto alle operazioni promozionali, che non coinvolgono direttamente il punto vendita, quali: gare sportive, partecipazione a giochi collettivi, utilizzo di servizi gratuiti, distribuzione di materiale illustrativo e pubblicitario, vendita incentivata, spettacoli.

Il personale utilizzato o per la realizzazione di tali eventi speciali, pertanto, può riguardare: attori, fantasisti, D.j., ballerine. Animatori, atleti, hostess/stewarts, e tutto il personale di supporto. Tale attività richiede spiccate doti di capacità redazionale, di comunicativa e coinvolgimento, nonché buon spirito organizzativo.

**“Addetti alla animazione sul punto vendita”**

E' il personale addetto all'effettuazione di spettacoli di attrazione all'interno dei punti vendita, quali: gestione di giochi elettronici, intrattenimento da parte di mimi, giocolieri, personaggi abbigliati. A

differenza del personale appartenente al profilo precedente, all'animatore presso il punto vendita sono richieste doti commerciali che incentivino al vendita immediata del prodotto oggetto dell'animazione

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Roma 29 aprile 2004

**per ANAD Associazione Nazionale  
Agenzie Distribuzione Depliant**

**f.to Danilo Tosi**

**per SIMOP CLACS CISL  
Sindacato Italiano Marketing Operativo**

**f.to Michele Giordano**

**per CLACS CISL NAZIONALE**

**f.to Paolo Tesi**

**f.to Sergio Piermattei**